Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 5 dicembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1975, n. **584**.

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;

b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 2.

Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere *a*) e *b*), nonchè i conduttori dei locali di cui alla lettera *b*) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Art. 3.

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impian-

to di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.

Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera *b*), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera *b*) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera *b*) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.

Art. 6.

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo.

Art. 7.

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.

Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b*).

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Art. 8.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

Art. 9.

I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo com-

ma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti interessati.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Art. 10.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della Amministrazione della sanità procede l'intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — REALE — GUI — COLOMBO — MARTINELLI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 novembre 1975, n. 585.

Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1974 il contributo annuo a favore della Società europea di cultura (SEC), con sede in Venezia, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 4, nella misura di lire 30 milioni, e prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, è elevato a lire 50 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede quanto a lire 20 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 20 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stesso stato di previsione per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 18 novembre 1975, n. 586.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella *A* unita alla presente legge, che sostituisce la tabella *A* di cui all'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36.

Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilità si determina in base alle norme contenute nell'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, con l'avvertenza, però, che le prime 195.000 lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a L. 156.000.

Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione

prevista dall'articolo 1 della presente legge è aumentata di un decimo e comunque non può essere considerata nè inferiore, rispettivamente, per infermità ascrivibile alle categorie della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

dall'ottava alla sesta, a L. 1.600.000;

dalla quinta alla seconda, a L. 2.200.000;

per la prima, a L. 3.000.000;

nè superiore, in ogni caso, a L. 3.683.000 annue.

La pensione determinata in applicazione del comma precedente, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 della legge stessa e dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le L. 520 mila annue.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e con l'articolo 17 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 4.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente L. 1.600.000 è riversibile per intero e la residua parte è riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato la pensione è riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui all'articolo 2 della presente legge.

La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel penultimo comma del precedente articolo 3, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che in nessun caso può superare L. 422.500 per le pensioni di riversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 314.600 per le rimanenti pensioni di riversibilità previste dal comma secondo.

Art. 5.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, determinato in base agli anni di servizio utile, è indicato nella tabella *B* unita alla presente legge.

Art. 6.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilità normale, quello di pensione diretta di privilegio, quello di pensione indiretta e di riversibilità di pensione di privilegio e quello di indennità una volta tanto, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma primo, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei loro superstiti è ridotto ai tre quarti. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, pure ridotta ai tre quarti nei limiti massimi indicati nel penultimo comma dell'articolo 3 e nell'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

Art. 7.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento.

Art. 8.

Le norme contenute nell'articolo 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle iscritte alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 9.

I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000.

L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianità di iscrizione previsti dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, ed elevato ai sensi del secondo comma del citato articolo 9, é ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, rispettivamente:

per l'ufficiale giudiziario, a L. 121.200, 170.400, 217.200, 282.000;

per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 90.900, 127.800, 162.900, 211.500.

Art. 10.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella *A*, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto a tre quarti.

Art. 11.

L'articolo 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, è modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono compilati ogni biennio e riferiti alla data del 1° gennaio. Le corrispondenti relazioni illustrative sono allegate al rendiconto dell'anno in cui cade la predetta data, redatto in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza.

Il prossimo bilancio tecnico è compilato con riferimento al 1° gennaio 1977.

Art. 12.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L. 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1 milione 350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353.

Art. 13.

Le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo 17 e nel secondo comma dell'articolo 18 dell'ordinamento approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono modificate nel senso che i versamenti dei contributi da eseguirsi a favore della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono effettuati, a cura degli uffici del registro, su conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale.

Art. 14.

All'onere derivante dall'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i detti esercizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA *A*

IMPORTI DELLA PENSIONE PREVISTI DAL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 1

Anni di servizio utile	Importo	Anni di servizio utile	Importo
0	304.500	26	1.457.000
1	324.000	27	1.556.000
2	345.500	28	1.658.000
3	367.500	29	1.766.500
4	391.500	30	1.875.000
5	416.500	31	1.987.000
6	443.000	32	2.105.000
7	471.500	33	2.223.000
8	501.500	34	2.329.000
9	533.000	35	2.434.500
10	566.000	36	2.540.500
11	601.500	37	2.646.500
12	638.500	38	2.752.000
13	677.500	39	2.858.000
14	717.000	40	2.964.000
15	757.000	41	3.069.000
16	797.000	42	3.165.500
17	837.000	43	3.257.000
18	896.500	44	3.342.500
19	961.000	45	3.415.000
20	1.029.500	46	3.485.000
21	1.100.000	47	3.545.000
22	1.170.500	48	3.598.000
23	1.240.500	49	3.640.500
24	1.317.000	50	3.683.000
25	1.382.000	—	—

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

IMPORTI DELL'INDENNITA' UNA VOLTA TANTO PREVISTI DAL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 5

Anni di servizio utile	Importo	Anni di servizio utile	Importo
0	—	16	3.878.000
1	119.000	17	4.260.000
2	253.000	18	4.732.000
3	401.000	19	5.235.000
4	565.000	20	5.767.000
5	745.000	21	6.331.000
6	941.000	22	6.927.000
7	1.155.000	23	7.437.000
8	1.386.000	24	7.967.000
9	1.636.000	25	8.517.000
10	1.905.000	26	9.087.000
11	2.193.000	27	9.824.000
12	2.501.000	28	10.597.000
13	2.830.000	29	11.407.000
14	3.179.000	30	12.254.000
15	3.551.000	—	—

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede l'istituzione dell'elenco nominativo dei « medici autorizzati » incaricati dei compiti di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che istituisce la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei « medici autorizzati »;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1975, con il quale è stata costituita la suddetta commissione;

Vista la lettera in data 24 febbraio 1975, con la quale il prof. Antonio Farulla rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera n. 2383 del 7 maggio 1975, con la quale il Ministero della pubblica istruzione designa quale membro effettivo della commissione, in sostituzione del prof. Farulla, il prof. Alfonso Granati;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Alfonso Granati è nominato membro effettivo della commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei « medici autorizzati », in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione ed in sostituzione del prof. Antonio Farulla, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 184

(10060)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini, officina meccanica, in Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini, officina meccanica di Massa (Massa Carrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini, officina meccanica di Massa (Massa Carrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10395)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. D.B.R., in Vimodrone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. D.B.R., in Vimodrone (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. D.B.R., in Vimodrone (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10396)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetrerie meridionali, in Castellana Grotte.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Vetrerie meridionali, in Castellana Grotte (Bari), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetrerie meridionali, in Castellana Grotte (Bari).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10394)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno ai sensi e per gi effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10397)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Siracusa e Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere n. 447 del 23 luglio 1971 e n. 808 del 26 aprile 1971, con cui rispettivamente l'amministrazione provinciale di Catania e l'amministrazione provinciale di Siracusa hanno chiesto la classificazione a provinciale della strada di bonifica n. 3 « S. Demetrio Principe » della lunghezza di km 0 + 500 per il tratto ricadente nel territorio di Catania e di km 5 + 517 per il tratto ricadente nel territorio di Siracusa;

Visto il voto n. 182 del 2 aprile 1974, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km 6 + 017 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale ed attribuita alle amministrazioni provinciali di Siracusa e Catania per i tratti di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(10311)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

Autorizzazione alla Banca cattolica cooperativa di credito, società cooperativa a responsabilità limitata, in Molfetta, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio ad alcuni comuni, tutti in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 marzo 1948, 20 maggio 1952, 10 aprile 1973 e 27 dicembre 1973, con i quali la Banca cattolica cooperativa di credito, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Molfetta (Bari), è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cattolica cooperativa di credito, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Molfetta (Bari), con i decreti in data 10 marzo 1948, 20 maggio 1952, 10 aprile 1973 e 27 dicembre 1973, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Barletta, Corato, Palo del Colle e Spinazzola, tutti in provincia di Bari.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle menzionate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cattolica cooperativa di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(10152)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 27 novembre 1929, ed i propri decreti in data 6 agosto 1949 e 17 gennaio 1950, con i quali la Banca mutua popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui allo art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Viste le deliberazioni assunte dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 18 novembre 1966 e 30 marzo 1973;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca mutua popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona, con i decreti in data 27 novembre 1929, 6 agosto 1949 e 17 gennaio 1950, di cui in premessa, è estesa al territorio delle province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Brescia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle menzionate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca mutua popolare di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(10151)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974 e 9 aprile 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10398)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Avellino, con effetto dal 3 dicembre 1973;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Avellino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 21 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10399)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle province di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle province di Pescara e Teramo, con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972, 27 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 24 luglio 1973, 5 novembre 1973, 15 gennaio 1974, 18 aprile 1974, 6 luglio 1974, 18 ottobre 1974, 25 gennaio 1975, 9 maggio 1975 e 20 agosto 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle province di Pescara e Teramo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10400)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1675, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95774 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Totaro Michelangelo, nato il 10 settembre 1897 a Volturino (Foggia), Totaro Luigino, nato il 16 maggio 1908 a Volturino, Totaro Immacolata, nata il 5 febbraio 1917 a Volturino e Totaro Angiolina, nata il 6 giugno 1921 a Volturino, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lucera - Castel di Sangro » in Volturino, estese mq 14.560, riportate in catasto alle particelle numeri 125/parte, 318/parte, 319/parte, 125/parte, 169/parte 331, 372 e 373 del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 14, 15 e 16/b.

(10321)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1678, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95777 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lepore Giacomo, nato a Volturino (Foggia) l'8 ottobre 1890, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lucera - Castel di Sangro » in Volturino, estese mq 2100, riportate in catasto alle particelle numeri 397, 204/parte, 400, 312/parte e 402 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 88, 92, 93, 96 e 97.

(10325)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Rocca Pia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4976/M)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Acciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4977/M)

Autorizzazione al comune di Pontedera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Pontedera (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 592.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4981/M)

Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Samugheo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4983/M)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4973/M)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4974/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4975/M)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 126.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4978/M)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Fano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 254.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4979/M)

Autorizzazione al comune di Cesano Boscone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Cesano Boscone (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4980/M)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4982/M)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.143.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4984/M)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.670.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4985/M)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministerale in data 22 novembre 1975, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.740.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4986/M)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro-Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, la provincia di Pesaro-Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.156.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4987/M)

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.277.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4988/M)

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.770.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5017/M)

Autorizzazione al comune di Venaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Venaria (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 354.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4964/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.042.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4965/M)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.573.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4966/M)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.586.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4967/M)

Autorizzazione al comune di Massafra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Massafra (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 483.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4968/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.348.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4969/M)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 858.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4970/M)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Faenza (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.275.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4971/M)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.508.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4972/M)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.513.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4989/M)

Autorizzazione al comune di Udine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975, il comune di Udine viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4990/M)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4991/M)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Talla (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.623.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4992/M)

Autorizzazione al comune di Cencenighe Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Cencenighe Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.802.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4993/M)

Autorizzazione al comune di Ospitale di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Ospitale di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.232.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4994/M)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4995/M)

Autorizzazione al comune di Crespellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Crespellano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4996/M)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.858.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4997/M)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Marzabotto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.306.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4998/M)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4999/M)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5000/M)

Autorizzazione al comune di Valgreghentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Valgreghentino (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.832.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5001/M)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.671.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5002/M)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Cella Dati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.136.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5003/M)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.047.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5004/M)

Autorizzazione al comune di Gussola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Gussola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.132.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5005/M)

Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Isola Dovarese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.177.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5006/M)

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5007/M)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.126.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5008/M)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Galeata (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5009/M)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5010/M)

Autorizzazione al comune di Cicagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Cicagna (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5011/M)

Autorizzazione al comune di Borghetto di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Borghetto di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.006.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5012/M)

Autorizzazione al comune di Riomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Riomaggiore (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.204.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5013/M)

Autorizzazione al comune di Redondesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Redondesco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5014/M)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Bagnone (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5015/M)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Maccastorna (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5016/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 Mod. 241/D.P. — Data: 10 maggio 1794. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lucca. — Intestazione: Pacini Salvatore, nato a Camaiore il 5 settembre 1927. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9832)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 2 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682,50	682,50	682,90	682,50	683 —	683,01	682,90	682,50	682,50	683 —
Dollaro canadese	675,05	675,05	675 —	675,05	675,31	675,54	675,10	675,05	675,05	675,55
Franco svizzero	256,22	256,22	256,15	256,22	256,14	256,30	256,04	256,22	256,22	256,30
Corona danese	111,935	111,935	112 —	111,935	111,88	111,92	111,93	111,935	111,935	111,90
Corona norvegese	123,35	123,35	123,30	123,35	123,29	123,34	123,35	123,35	123,35	123,30
Corona svedese	155,33	155,33	155,20	155,33	155,20	155,32	155,25	155,33	155,33	155,30
Fiorino olandese	254,74	254,74	254,70	254,74	254,51	254,73	254,69	254,74	254,74	254,70
Franco belga	17,3350	17,3350	17,33	17,3350	17,326	17,30	17,3335	17,3350	17,3350	17,30
Franco francese	153,55	153,55	153,90	153,55	153,61	153,64	153,62	153,55	153,55	153,60
Lira sterlina	1377,65	1377,65	1378,75	1377,65	1378,46	1378,64	1378,40	1377,65	1377,65	1378,65
Marco germanico	260,90	260,90	261,15	260,90	260,98	261,02	261,05	260,90	260,90	261 —
Scellino austriaco	36,95	36,95	36,90	36,95	36,933	36,93	36,95	36,95	36,95	36,95
Escudo portoghese	25,37	25,37	25,45	25,37	26,198	25,35	25,34	25,37	25,37	25,35
Peseta spagnola	11,466	11,466	11,47	11,466	11,464	11,45	11,4650	11,466	11,466	11,45
Yen giapponese	2,2445	2,2445	2,26	2,2445	2,241	2,23	2,2444	2,2445	2,2445	2,24

Media dei titoli del 2 dicembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,075
» 5 % (Ricostruzione)	96,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,050
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni esteri)	92,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,10
» 5,50 % » » 1968-83	83,40
» 5,50 % » » 1969-84	82,45
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,80
» 6 % » » 1972-87	83,45

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,475
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,55
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,65

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	682,95
Dollaro canadese	675,325
Franco svizzero	256,18
Corona danese	111,932
Corona norvegese	123,35
Corona svedese	155,29
Fiorino olandese	254,715
Franco belga	17,334
Franco francese	153,635
Lira sterlina	1378,525
Marco germanico	261,025
Scellino austriaco	36,95
Escudo portoghese	25,355
Peseta spagnola	11,465
Yen giapponese	2,244

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quindici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1975, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 126, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quindici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quindici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Grispo dott. Renato, dirigente superiore.

Componenti:

Lume dott. Lucio, primo dirigente;
Guèze dott. Raoul, primo dirigente;
Pusceddu dott. Fausto, primo dirigente;
Giannitelli prof. dott. Vincenzo, direttore.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal direttore Malvagna dott. Vittorio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1975
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 143

(10384)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 ottobre 1975, n. 856, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(10432)

OSPEDALE «S. MARIA DI MISERICORDIA» DI ALBENGA

Concorso ad un posto di aiuto di emodialisi

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 agosto 1975, n. 302, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(10435)

OSPEDALE «BARBERINI» DI CREVALCORE

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Crevalcore (Bologna), viale della Libertà, 171.

(10438)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «L. LUCIANI» DI ASCOLI PICENO

Concorso a due posti di assistente pneumologo a tempo pieno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente pneumologo a tempo pieno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno, via delle Zeppelle, 84 - tel. 65041.

(10431)

OSPEDALE DI VITTORIA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(10457)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle ordinanze presidenziali 14 ottobre 1975, n. 27 e 15 ottobre 1975, n. 32, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 agosto 1975;

un posto di ispettore sanitario, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 81, del 25 marzo 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(10458)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di primario ortopedico traumatologo per l'ospedale Ca' Granda

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 settembre 1975, n. 2194, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico traumatologo per l'ospedale Ca' Granda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano, via F Sforza, 28.

(10430)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLA STELLA» DI ORVIETO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 agosto 1975, n. 252, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Sarà inoltre tenuto conto, nello svolgimento del concorso, di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(10434)

OSPEDALE «S. GIOVANNI EVANGELISTA» DI TIVOLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 luglio 1974, n. 382, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tivoli (Roma).

(10440)

OSPEDALE CIVILE «S. CAMILLO» DI COMACCHIO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 settembre 1975, n. 282, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara) - tel. 81775.

(10433)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione degli avvisi 19 novembre 1975, numeri 31900, 31901 e 31902, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di cardiologia del centro «Santa Chiara»;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica del centro «Santa Chiara»;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione del centro «Santa Chiara».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento, via Gocciadoro, 82.

(10436)

OSPEDALE « A. E C. CARTONI » DI ROCCA PRIORA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di pneumotisiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

tre posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma), via Malpasso d'Acqua, n. 2 - tel. 9488110/9488132.

(10429)

OSPEDALE DI MATERNITÀ « S. BAMBINO » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 28 aprile 1975, n. 59 e 11 ottobre 1975, n. 246, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto analista;

tre posti di assistente pediatra;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania - Via Tindaro, 2.

(10462)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia-ginecologia

In esecuzione della deliberazione commissariale 11 luglio 1975, n. 294, è indetto pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noci (Bari).

(10441)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI VARALLO

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 novembre 1975, n. 258/*P*, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varallo (Vercelli), via G. B. Gippa, 3, telefono 0163/51671.

(10439)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 3 settembre 1975, numeri 563 e 564, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto della sezione di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, divisione personale, dell'ente, in Potenza.

(10437)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA E S. FLORIDO » DI CITTÀ DI CASTELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di asssitente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria o all'ufficio del personale dell'ente in Città di Castello (Perugia) - Via L. Signorelli, 9.

(10460)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1975, n. 50.

Regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni per gli organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano. Indizione delle prime elezioni.

(*Pubblicato nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 28 *ottobre* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, art. 13, e la deliberazione della giunta provinciale n. 5501 del 17 ottobre 1975, con la quale venne approvato il «Regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni per gli organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano. Indizione delle prime elezioni»;

Decreta:

E' emanato l'accluso «Regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni per gli organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano. Indizione delle prime elezioni».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 20 ottobre 1975

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975
Registro n. 1, *foglio n.* 57

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER GLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO DIDATTICO E ISTITUTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO. INDIZIONE DELLE PRIME ELEZIONI.

Titolo I

INDIZIONE DELLE ELEZIONI - COMMISSIONI ELETTORALI - SEGGI ELETTORALI - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI - DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA NUMERICA DI CIASCUNA COMPONENTE NEGLI ORGANI COLLEGIALI - FORMAZIONE DELLE LISTE - PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI.

Art. 1.

Indizione delle elezioni

Le elezioni per i consigli di interclasse, di classe, di circolo o di istituto nonchè del consiglio di disciplina degli alunni sono indette con decreto del presidente della giunta provinciale.

Art. 2.

Commissioni elettorali

Presso i singoli circoli didattici ed istituti di istruzione secondaria ed artistica siti in provincia di Bolzano, con esclusione del conservatorio di musica e delle scuole private, pareggiate e legalmente riconosciute, sono costituite, rispettivamente commissioni elettorali di circolo o d'istituto.

La commissione elettorale di circolo o d'istituto, nominata dal direttore didattico o preside, è composta da cinque membri designati dal consiglio di circolo o d'istituto:

due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto;

uno tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto;

due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La commissione ha durata biennale e i membri sono designabili per il biennio successivo.

I membri della commissione elettorale che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Tutte le decisioni della commissione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Costituzione dei seggi elettorali

Per lo svolgimento delle elezioni previste dal presente regolamento sono costituiti seggi elettorali in ragione di un seggio per ogni 300 alunni nei circoli didattici, negli istituti, nelle sezioni staccate e sedi coordinate, evitando comunque che genitori e alunni di una stessa classe siano assegnati a seggi diversi. Viene data facoltà ai direttori didattici di istituire inoltre seggi elettorali in tutte quelle sedi scolastiche ove si ritiene più opportuno.

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte di tutte le componenti da rappresentare e siano elettori nella sede di cui trattasi.

I componenti dei seggi elettorali presso i circoli didattici od istituti sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.

I seggi debbono essere nominati almeno 3 giorni prima della data fissata per la votazione e sono insediati almeno 2 giorni prima per le operazioni preliminari.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che risultino inclusi in liste di candidati.

Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Formazione degli elenchi degli elettori

La commissione elettorale di circolo o d'istituto, sulla base delle comunicazioni, cui è tenuto il circolo didattico o l'istituto, forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori del consiglio di circolo o d'istituto. Detti elenchi sono distinti come segue:

1) elenco dei docenti di ruolo e non di ruolo componenti il collegio dei docenti;

2) elenco del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo od istituto;

3) elenco dei genitori degli alunni iscritti al circolo od istituto, o di chi ne fa legalmente le veci, distinti per classe;

4) elenco degli alunni iscritti, distinti per classe, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica.

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano altrettante volte per i relativi consigli di interclasse e di classe, e una sola volta per il consiglio di circolo o d'istituto e per il consiglio di disciplina degli alunni. A tal fine la commissione elettorale dovrà indicare il seggio nel quale i genitori voteranno per le predette elezioni.

Gli elenchi sono depositati nella segreteria del circolo didattico o istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione mediante avviso da affiggere all'albo.

I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data in cui sono indette le relative elezioni.

Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico, e limitatamente ai genitori e agli alunni anche per classe.

I genitori degli alunni e gli studenti nonchè il personale docente e non docente votano presso i seggi elettorali costituiti nei circoli didattici e scuole di rispettiva appartenenza.

Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.

Per i genitori s'intendono il padre e la madre o chi ne fa legalmente le veci, i quali votano disgiuntamente.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla stessa commissione elettorale che ha compilato gli elenchi, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi.

La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

Nel caso dei ricorsi presentati dallo stesso ricorrente per la stessa questione a più commissioni elettorali, competente a decidere è la commissione di livello superiore.

Gli elenchi definitivi sono rimessi all'atto del loro insediamento ai seggi elettorali, i quali sono tenuti ad esibirli a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 5.

Determinazione della consistenza numerica di ciascuna componente degli organi collegiali

In concomitanza con il deposito degli elenchi degli elettori, le commissioni elettorali, di circolo o d'istituto determineranno la consistenza numerica dei posti da attribuire a ciascuna componente come segue:

1) per il consiglio di circolo o d'istituto, nelle scuole in lingua italiana e tedesca:

a) nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni:

sei rappresentanti del personale insegnante;

un rappresentante del personale non insegnante;

sei rappresentanti dei genitori degli alunni;

b) nelle scuole con popolazione superiore a 500 alunni:

otto rappresentanti del personale insegnante;

due rappresentanti del personale non insegnante;

otto rappresentanti dei genitori degli alunni;

c) negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. Fra i sei o otto rappresentanti dei docenti, gli insegnanti di seconda lingua formano una categoria interna ed hanno diritto alla riserva di un posto per un loro rappresentante.

2) Per il consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole delle località ladine:

a) nelle scuole elementari vengono eletti sei o otto rappresentanti del personale docente a seconda che il circolo comprenda una popolazione scolastica fino a 500 od oltre i 500 alunni;

b) nelle scuole secondarie di primo grado con popolazione scolastica fino a 500 alunni, fra i sei posti previsti due sono riservati a docenti di materie in lingua tedesca, due a docenti di materie in lingua italiana ed uno a docenti di ladino;

c) nelle scuole secondarie di primo grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, fra gli otto posti previsti tre sono riservati a docenti di materie in lingua tedesca, tre a docenti di materie in lingua italiana ed uno a docenti di ladino;

d) nelle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica fino a 500 alunni, tre docenti devono essere fra quelli di materie in lingua tedesca e tre fra quelli di materie in lingua italiana;

e) nelle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, quattro rappresentanti degli insegnanti devono essere fra quelli di materie in lingua tedesca e quattro fra quelli di materie in lingua italiana.

I dati, in base ai quali è determinata la consistenza numerica del consiglio di circolo o d'istituto e di ciascuna componente, nonchè di ciascuna categoria interna ad esso, sono stabiliti con riferimento alla data in cui sono indette le elezioni.

Art. 6.

Formazione e presentazione delle liste dei candidati

Per le elezioni del consiglio di circolo o d'istituto, le liste dei candidati debbono essere distinte per ciascuna componente.

Nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel consiglio di circolo o d'istituto delle scuole in lingua italiana e tedesca non possono essere inclusi insegnanti di seconda lingua. Gli stessi, i quali ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge presidenziale 5 settembre 1975, n. 49, hanno diritto alla riserva di un posto per un loro rappresentante, debbono presentarsi in liste separate. Tuttavia le liste di ciascuna categoria interna della componente dei docenti possono essere indistintamente firmate e presentate da elettori di entrambe le categorie.

Quanto sopra stabilito, compresa l'unicità della componente, trova applicazione analogica anche per la firma e la presentazione delle liste separate dei rappresentanti dei docenti materie in italiano, tedesco e ladino nelle scuole secondarie delle località ladine e di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 5, comma terzo, della sopraindicata legge provinciale.

Ciascuna lista può essere presentata:

da due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori inferiore a dieci;

da 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a cento; in ogni caso, i presentatori non potranno essere meno di due;

da venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a cento.

Nessun elettore nello stesso circolo o istituto può concorrere alla presentazione di più di una lista per elezioni della stessa componente. Tuttavia i docenti di una categoria interna possono firmare e presentare una lista della propria categoria e una lista per ogni altra categoria della componente dei docenti. Nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni della stessa componente o categoria interna, nè può presentarne alcuna.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta solo da un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti o categorie interne di cui trattasi.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonchè dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali dovranno, inoltre, dichiarare che non fanno parte nè intendono far parte di altre liste.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate:

dal competente direttore didattico o preside;

dal segretario comunale;

dal sindaco suo delegato o da un notaio.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria del circolo didattico o dell'istituto, fra le ore 9 del tredicesimo giorno e non oltre le ore 12 dell'undicesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunicherà ai presidenti delle commissioni elettorali e dei seggi elettorali i rappresentanti della lista, in ragione di uno sia presso le commissioni elettorali sia presso i seggi elettorali, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

Le liste dei candidati sono di circolo o d'istituto. Le commissioni elettorali competenti, e cioè, le commissioni elettorali di circolo o d'istituto verificheranno che:

a 1) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori;

2) che i firmatari appartengano alla componente cui si riferisce la lista;

3) siano debitamente autenticate le firme dei presentatori, eliminando le liste per le quali manchi uno di detti requisiti;

b 1) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati;

2) gli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nei commi secondo e terzo del presente articolo, appartengano alla componente o sua categoria interna, cui si riferisce la lista;

3) le firme dei candidati siano debitamente autenticate, cancellando i nomi per i quali manchi uno dei detti requisiti.

Dette commissioni provvederanno, inoltre, a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, nonchè a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.

Esse non terranno conto delle firme dei presentatori che avessero sottoscritto altre liste presentate in precedenza, e qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultassero in numero inferiore a quello richiesto, inviteranno il primo presentatore a regolarizzare la presentazione della lista, entro un giorno dall'avvenuta comunicazione mediante affissione all'albo, semprechè non sia scaduto il termine ultimo di presentazione della lista.

Di tutte le operazioni sarà redatto processo verbale e le decisioni saranno rese pubbliche entro 2 giorni dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Dette decisioni possono essere, entro i successivi due giorni, impugnate con ricorso al sovrintendente o all'intendente competente. I ricorsi sono decisi entro i successivi 2 giorni.

Le liste definitive dei candidati sono nuovamente affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento.

Art. 7.
Presentazione dei candidati e dei programmi

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati.

Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi, dal dodicesimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o d'istituto, nel consiglio di interclasse o di classe e nel consiglio di disciplina degli alunni è consentito di tenere, fuori dell'orario di servizio, riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie componenti da rappresentare negli organi collegiali stessi.

Esse possono essere indette dal dodicesimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e non possono superare il numero di una per ogni lista.

Le richieste per le riunioni sono presentate dai rappresentanti delle liste al direttore o preside, entro l'ottavo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Il direttore o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

Titolo II

PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE - OPERAZIONI DI VOTO - OPERAZIONI DI SCRUTINIO - ATTRIBUZIONE DEI POSTI - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - CONVOCAZIONE DELL'ORGANO - RICORSI.

Art. 8.
Predisposizione delle schede

Le schede, per l'espressione del voto, debbono essere di uguale grandezza in ogni seggio.

I direttori didattici ed i presidi provvederanno a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti le schede necessarie per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.

Quando si svolgono elezioni di organi collegiali di più livelli, i presidenti dei seggi cureranno a che le schede siano ripartite in tanti gruppi quanti sono i collegi da eleggere, apponendo, mediante appositi timbri, che le scuole o istituti e gli organi sopra indicati sono tenuti a fornire, su ambedue le facce delle schede di ogni gruppo, le seguenti diciture indicanti l'organo collegiale cui si riferisce la scheda: « Elezioni del consiglio di interclasse o di classe - classe . . . . . », « Elezioni del consiglio di disciplina degli alunni », « Elezioni del consiglio di circolo o d'istituto ».

I presidenti dei seggi cureranno, poi, che le schede siano ripartite in tanti ulteriori gruppi quante sono le componenti e, per i docenti di categorie interne di cui all'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, da eleggere apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli di ogni gruppo mediante altri appositi timbri, le seguenti diciture indicanti le componenti e categorie predette:

1) nelle scuole di lingua italiana e tedesca:

a) nelle scuole dell'obbligo:

« genitori », « docenti », « insegnanti di seconda lingua », « personale non docente »;

b) nelle scuole secondarie di secondo grado:

alle componenti ed alle categorie di cui sopra si aggiunge la componente « alunni »;

2) nelle scuole delle località ladine:

a) nelle scuole elementari:

« genitori », « docenti », « personale non docente »;

b) nelle scuole secondarie di primo grado:

« genitori », « docenti di materie in lingua tedesca », « docenti di ladino », « docenti di materie in lingua italiana », « personale non docente »;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado:

« genitori », « alunni », « docenti di materie in lingua tedesca », « docenti di materie in lingua italiana », « personale non docente ».

Tutte le schede debbono infine recare l'indicazione del seggio elettorale, e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

Art. 9.
Modalità delle votazioni

Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi. Essi sono tenuti ad esibire documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento il riconoscimento può essere fatto da parte di un membro del seggio elettorale o da altro elettore, se munito di documento valido.

Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato al pubblico, lo spazio riservato ai componenti del seggio e lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi collegiali per i quali si vota: nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, per ogni singola scheda, mediante l'indicazione del numero romano della lista che egli intende votare o mediante una croce sul numero romano eventualmente stampato sulla scheda e del cognome (e, ove necessario, per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita) del candidato cui intende assegnare la preferenza o del numero del candidato nella rispettiva lista.

Per l'elezione delle varie categorie interne nell'unica componente dei docenti, e di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 6, tutti i docenti esprimono il voto di lista e di preferenza su tante schede, quante sono le categorie interne della componente.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quanto il numero dei seggi da attribuire alla componente o alla categoria interna sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

Alle ore otto del giorno per il quale sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.

Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Le votazioni hanno termine alle ore 20.

Delle operazioni di votazione viene redatto, in duplice originale, processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

Art. 10.
Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, di regola, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. Tali operazioni possono, ove necessario, essere anche iniziate alle ore 8 del giorno successivo a quello delle votazioni, purchè sia possibile assicurare la custodia dei plichi sigillati contenenti le schede votate. In qualsiasi caso le operazioni di scrutinio, una volta iniziate, non possono essere interrotte fino al loro completamento.

In caso di contestuale elezione di organi di diverso livello si comincia con lo spoglio delle schede relative alla elezione dell'organo di livello superiore.

Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio, dal presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

a) il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni componente;

b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; (l'indicazione non è richiesta per l'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse o di classe e nei consigli di disciplina degli alunni);

c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, sarà depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.

L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione cui si riferiscono gli atti nonchè la scuola (esempio « Elezione del consiglio di circolo » o di « istituto » della « scuola media . . . ») va rimesso al seggio competente, ai sensi del successivo art. 11, a procedere alla attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

Art. 11.
Attribuzione dei posti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al primo seggio elettorale del circolo o istituto.

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di classe e dei genitori, degli alunni e dei docenti nei consigli di disciplina degli alunni, i posti vengono assegnati ai genitori, agli alunni e ai docenti che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Ai fini della ripartizione dei posti, relativi alle elezioni di consigli di circolo o d'istituto, fra le liste di ciascuna componente o categoria interna si procede preliminarmente al calcolo del quoziente elettorale, che si ottiene dividendo il numero dei voti validi espressi per il numero dei posti da assegnare.

Ad ogni lista sono conseguentemente attribuiti tanti posti quante volte il quoziente elettorale entra nel numero dei voti complessivi ottenuti dalla lista stessa.

Ultimata tale operazione, si procede al calcolo dei resti risultanti dalla differenza tra il numero di voti complessivamente riportati da ciascuna lista ed il numero dei voti utilizzati in sede di prima assegnazione dei posti. I posti residui sono assegnati, in ragione di uno, a cominciare dalla lista con il resto maggiore e così via sino al loro esaurimento. In caso di parità di resti si procede per sorteggio.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati più anziani di età. Nel caso in cui vi sia da attribuire un posto tra più liste con lo stesso numero di voti, l'attribuzione del posto avviene per sorteggio.

Nelle scuole secondarie di primo grado delle località ladine il sesto o l'ottavo posto non riservato, e di cui alle lettere *b*) e *c*) del terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, viene attribuito alla lista con il maggior numero di voti residui nell'ambito della componente.

Analogamente si procede sia nei circoli didattici e negli istituti in lingua italiana e tedesca, sia in quelli delle località ladine, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile attribuire tutti i seggi riservati ad una delle categorie.

Ai fini dell'elezione dei membri effettivi e di quelli supplenti nel consiglio di disciplina degli alunni, l'attribuzione della qualità di membro effettivo o di membro supplente è determinata dall'ordine della graduatoria basata sul numero dei voti riportati dai singoli eletti, dandosi, ovviamente, priorità alla nomina dei membri effettivi, alla quale segue quella dei membri supplenti.

Art. 12.
Adempimenti per la proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, i seggi elettorali di cui al primo comma del precedente art. 11 procedono alla proclamazione degli eletti.

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo del circolo o istituto.

Art. 13.
Ricorsi

I rappresentanti delle liste dei candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 8 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla competente commissione elettorale del circolo o d'istituto.

Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse o di classe e nei consigli di disciplina degli alunni, i ricorsi possono essere presentati, entro il termine predetto, dai genitori o dagli alunni aventi l'elettorato attivo e passivo, alla commissione elettorale di circolo o d'istituto.

I ricorsi sono decisi entro i successivi dieci giorni.

Art. 14.
Convocazione dell'organo

La prima convocazione dei consigli di circolo o d'istituto è disposta dal direttore didattico o preside.

Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, previa nomina da parte della autorità competente ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49.

Art. 15.
Liste particolari

Ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, qualora entro il termine previsto per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto della scuola secondaria superiore ed artistica e dei genitori nel consiglio di circolo o d'istituto, per una componente non venga presentata alcuna lista, il comitato studentesco d'istituto, di cui all'art. 20, rispettivamente il comitato dei genitori d'istituto, di cui all'art. 22 della citata legge provinciale, predispongono una lista per ciascuna componente. In dette liste, formate in ordine alfabetico,

devono essere anche compresi tutti i candidati che vengono proposti da almeno il cinque per cento degli studenti iscritti, rispettivamente dei genitori degli alunni iscritti negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e da almeno il 10 per cento negli istituti con popolazione scolastica oltre i 500 alunni. Tali liste dovranno, in qualsiasi caso, essere presentate entro le ore 20 dell'ultimo giorno utile per la presentazione.

Titolo III

NORME PARTICOLARI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse o di classe nei consigli di disciplina degli alunni e nel comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Il collegio dei docenti nella sua prima seduta elegge i propri rappresentanti nel consiglio di disciplina degli alunni e nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, nonchè, ai sensi dell'art. 4, lettera *g*), della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside.

In prima applicazione del presente regolamento, i docenti eleggono i propri rappresentanti nel consiglio di disciplina degli alunni votando, su scheda separata, in concomitanza con le votazioni per l'elezione degli altri organi.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe e nei consigli di disciplina degli alunni e dei rappresentanti degli alunni nei predetti consigli di classe e di disciplina si svolgono, quando è possibile, contestualmente alle elezioni per il consiglio di circolo o d'istituto. Esse sono indette dal presidente della giunta provinciale.

Quando le elezioni del consiglio di interclasse o di classe e del consiglio di disciplina non possono svolgersi contestualmente a quelle del consiglio di circolo o d'istituto, si applicano ugualmente le disposizioni contenute nel presente regolamento in merito agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle predette elezioni.

Le elezioni di cui al precedente secondo e terzo comma hanno luogo, per ciascuna componente, sulla base di una unica lista comprendente, in ordine alfabetico, tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, se gli eligendi sono in numero superiore ad uno.

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe e degli alunni nei consigli di classe, l'elettorato attivo e passivo spetta ai genitori ed agli alunni del gruppo di classi o della classe interessata.

Per l'elezione dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei consigli di disciplina degli alunni, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli alunni e loro genitori.

Art. 17.

Conservatorio di musica

La convocazione dei docenti del conservatorio di musica di Bolzano per l'elezione dei componenti del comitato di valutazione dei docenti è effettuata dal direttore, in data da lui scelta.

Art. 18.

Composizione delle commissioni elettorali sino alla costituzione degli organi collegiali

In prima applicazione del presente regolamento la commissione elettorale di circolo o d'istituto è composta come segue:

a) dal direttore didattico o preside o da un docente da lui scelto tra i docenti eletti ai sensi della lettera *g*) dell'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, quale presidente;

b) da cinque membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto; uno tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto. Nel caso che presso il circolo o istituto esista una associazione o un comitato dei genitori degli alunni iscritti allo stesso circolo o istituto, sarà lo stesso comitato o associazione a indicare al direttore didattico o preside i genitori che dovranno far parte quali membri della commissione elettorale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

Le commissioni predette sono nominate, non oltre il ventiduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, dal direttore didattico o preside.

Titolo IV

Art. 19.

Indizione delle prime elezioni e date di svolgimento

Sono indette le prime elezioni dei rappresentanti elettivi degli organi collegiali a livello di circolo o istituto di cui alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e del presente regolamento.

Tali elezioni dovranno svolgersi nei seguenti periodi:

domenica 7 dicembre 1975, nelle scuole elementari;

lunedì 8 dicembre 1975, nelle scuole secondarie di primo grado;

domenica 14 dicembre 1975, nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche.

(10173)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753220)